



Berna, 29 settembre 2023

Modifica dell'ordinanza sul principio di trasparenza dell'amministrazione

Rapporto esplicativo



Indice

1	Situazione iniziale	3
1.1	Iniziativa parlamentare 16.432	3
1.2	Modifica della legge sulla trasparenza del 30 settembre 2022	3
2	Punti essenziali del progetto	4
3	Commento ai singoli articoli	5
4	Ripercussioni finanziarie	10
5	Aspetti giuridici.....	11
6	Entrata in vigore.....	11

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Iniziativa parlamentare 16.432

L'iniziativa parlamentare 16.432 «Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'amministrazione federale», presentata dalla consigliera nazionale Edith Graf-Litscher il 27 aprile 2016, chiedeva di modificare le basi legali in modo tale che per l'accesso ai documenti ufficiali dell'Amministrazione federale non venga di norma riscossa alcuna tassa. Solo in casi eccezionali e fondati, dovrebbe essere possibile riscuotere un emolumento per l'allestimento e il rilascio di documenti ufficiali.

Il 20 ottobre 2016 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-CN) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare e il 13 gennaio 2017 la Commissione omologa del Consiglio degli Stati ha aderito a tale decisione. Tuttavia, il 24 marzo 2017, la CIP-CN ha sospeso la stesura del progetto per attendere i lavori del Consiglio federale ovvero del DFGP in merito alla revisione della legge del 17 dicembre 2004¹ sulla trasparenza (LTras) e integrarvi la richiesta della gratuità dell'accesso ai documenti ufficiali. Il 22 marzo 2019 il Consiglio nazionale ha prorogato il termine per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare 16.432 fino alla sessione primaverile 2021². Il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha comunicato che al momento avrebbe rinunciato alla revisione della LTras. Successivamente, la CIP-CN ha incaricato la sua segreteria di elaborare, in collaborazione con l'Amministrazione, un progetto preliminare per attuare l'iniziativa parlamentare 16.432. Il 13 febbraio 2020 la Commissione ha proceduto alla deliberazione di dettaglio e ha posto in consultazione il progetto preliminare. La procedura di consultazione è durata dal 14 febbraio 2020 al 27 maggio 2020. Il 15 ottobre 2020 la CIP-CN ha preso atto dei risultati della consultazione e adottato il progetto all'attenzione del Consiglio nazionale³. Il Consiglio federale ha espresso il suo parere l'11 dicembre 2020⁴.

Il dibattito parlamentare sul progetto di legge è durato da marzo 2021 a settembre 2022. Nella votazione finale del 30 settembre 2022 il progetto è stato adottato da entrambe le Camere⁵. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2023.

1.2 Modifica della legge sulla trasparenza del 30 settembre 2022

La modifica della LTras (*n*LTras) adottata dal Parlamento il 30 settembre 2022 prevede un cambiamento di paradigma: la riscossione di emolumenti non costituisce più la regola. Al contrario, l'articolo 17 capoverso 1 *n*LTras sancisce il principio della gratuità dell'accesso ai documenti ufficiali dell'Amministrazione federale. L'obiettivo è fa-

¹ RS 152.3

² Boll. Uff. 2019 CN 577

³ FF 2020 7577

⁴ FF 2020 8485

⁵ FF 2022 2408

cilitare l'accesso dei cittadini ai documenti ufficiali ed evitare la riscossione di emolumenti proibitivi. L'articolo 17 capoverso 2 primo periodo *nLTras* disciplina l'unica eccezione alla regola della gratuità dell'accesso: è possibile riscuotere un emolumento soltanto se la domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso da parte delle autorità. In tal caso, l'autorità ne informa previamente il richiedente indicando l'ammontare dell'emolumento (art. 17 cpv. 2 terzo periodo *nLTras*).

L'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo *nLTras* incarica il Consiglio federale di disciplinare i dettagli e stabilire la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio. Questo mandato è specificato nel rapporto della CIP-CN sull'iniziativa parlamentare 16.432 e invita il Consiglio federale a fissare nell'ordinanza del 24 maggio 2006⁶ sulla trasparenza (*OTras*), un valore soglia a partire dal quale può essere addebitato un emolumento per il trattamento di una domanda di accesso, poiché considerato particolarmente oneroso, e stabilire inoltre la tariffa oraria per le ore lavorative che superano tale valore soglia. In questo modo, la riscossione eccezionale di un emolumento sarà legata al criterio oggettivo del tempo di trattamento impiegato⁷. Le altre disposizioni della sezione 5 *OTras* sugli emolumenti (art. 14-16 *OTras* e all. 1) vanno mantenute per quanto possibile invariate, limitando la loro applicazione ai casi in cui è eccezionalmente richiesto un emolumento per il trattamento di una domanda di accesso⁸.

Il diritto transitorio è disciplinato all'articolo 23a *nLTras*: le domande di accesso pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della *LTras* sono trattate in base al diritto anteriore. Non è previsto alcun effetto retroattivo.

2 Punti essenziali del progetto

Il progetto adegua le disposizioni sugli emolumenti nell'*OTras* (sezione 5 art. 14-16) al principio del libero accesso ai documenti ufficiali. Le disposizioni, che per lo più sono modificate solo leggermente, verranno tuttavia applicate solo nel caso eccezionale in cui è previsto un emolumento perché il trattamento di una domanda di accesso risulta particolarmente dispendioso. L'articolo 14 capoverso 1 primo periodo *nOTras* introduce un valore soglia di 8 ore lavorative a partire dal quale il trattamento di una domanda di accesso è considerato particolarmente dispendioso per le autorità e giustifica quindi la riscossione di un emolumento. Al richiedente possono essere addebitati 100 franchi all'ora per il tempo di lavoro che supera questa soglia (art. 14 cpv. 1 secondo periodo *nOTras* e art. 16 cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 1 n. 2 *OTras*). Come finora, l'*OTras* disciplina diverse possibilità di condono o riduzione degli emolumenti (art. 15 *OTras*). Vengono apportate lievi modifiche alla disposizione sulla riduzione degli emolumenti per i professionisti dei media. All'articolo 15 viene infatti eliminato il secondo periodo del capoverso 4 *OTras*, che prevede la possibilità di rinunciare alla riduzione di almeno il 50 per cento se la domanda di accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso. Questo perché un dispendio particolarmente oneroso è la condizione stessa per la riscossione dell'emolumento. Nella misura in cui

⁶ RS 152.31

⁷ Rapporto della CIP-CN del 15 ott. 2020 sull'iniziativa parlamentare 16.432 «Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'Amministrazione federale», FF 2020 7577, 7584 segg.

⁸ Rapporto della CIP-CN del 15 ott. 2020 sull'iniziativa parlamentare 16.432 «Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'Amministrazione federale», FF 2020 7577, 7587.

l'OTras non prevede normative speciali, verrà applicata anche in futuro l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁹ sugli emolumenti (OgeEm; art. 14 cpv. 2 nOTras). Per rafforzare la trasparenza nell'ambito della riscossione degli emolumenti, le autorità devono comunicare annualmente all'IFPDT non solo l'importo totale degli emolumenti ma anche il numero dei casi in cui è stato riscosso un emolumento per il trattamento di domande di accesso a documenti ufficiali (art. 21 lett. c nOTras). Con questi adeguamenti, il progetto di legge tiene conto della volontà del legislatore di prevedere la riscossione di emolumenti per l'accesso ai documenti ufficiali dell'Amministrazione federale solo in presenza di circostanze specifiche.

Il progetto introduce inoltre alcuni miglioramenti redazionali all'OTras, in particolare per armonizzare le tre versioni linguistiche.

Non è stata svolta una procedura di consultazione sulla modifica dell'OTras, poiché non è soddisfatto nessuno dei requisiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera d ed e della legge federale del 18 marzo 2005¹⁰ sulla procedura di consultazione. Nella prassi, l'Amministrazione federale riscuote già oggi emolumenti soltanto in casi eccezionali (cfr. successivamente n. 4). Il legislatore ha inoltre definito in modo chiaro e concreto le disposizioni di esecuzione nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 16.432 (cfr. a tale proposito n. 1.2).

3 Commento ai singoli articoli

Art. 6 rubrica e cpv. 2 lett. a

La modifica della rubrica concerne soltanto il testo francese. L'attuale rubrica viene corretta, poiché, a differenza delle versioni italiana e tedesca non riflette la ponderazione degli interessi.

L'adeguamento all'articolo 6 capoverso 2 lettera a nOTras concerne soltanto il testo italiano e intende eliminare imprecisioni linguistiche, affinché il contenuto corrisponda alle versioni in tedesco e francese.

Art. 11 cpv. 3

La modifica concerne soltanto il testo francese e mira a correggere una fattispecie errata: il testo in vigore menziona il caso in cui la responsabilità è stata assegnata a più autorità («plusieurs autorités sont en charge de l'affaire»), mentre il capoverso in questione si riferisce invece alla situazione in cui la responsabilità non è stata assegnata ad alcuna autorità, come formulato nelle versioni tedesca e italiana.

Art. 12b cpv. 3

Questa modifica concerne soltanto il testo tedesco. Nella versione attuale, il termine «erledigt» ovvero «stralciata dal ruolo» si riferisce alla domanda di mediazione.

⁹ RS 172.041.1

¹⁰ RS 172.061

Pare tuttavia opportuno precisare che la domanda di mediazione è considerata ritirata e la pratica di mediazione stralciata dal ruolo, come formulato nelle versioni francese e italiana.

Art. 14 Principi

Occorre modificare la sezione 5 dell'OTras (art. 14 – 16), che disciplina gli emolumenti, per passare dal principio dell'obbligo degli emolumenti al principio della gratuità dell'accesso ai documenti ufficiali.

All'inizio della sezione 5, l'articolo 14 nOTras stabilisce un valore soglia a partire dal quale una domanda d'accesso richiede un trattamento particolarmente dispendioso. Soltanto in questi casi, infatti, può essere riscosso un emolumento in virtù degli articoli 14-16 della OTras.

Il rapporto della CIP-CN sull'iniziativa parlamentare 16.432 incarica il Consiglio federale di misurare il trattamento particolarmente dispendioso di una domanda di accesso in base alle ore lavorative impiegate. In questo modo, la riscossione eccezionale di emolumenti è legata a un criterio oggettivo e contribuisce a uniformare la prassi in seno all'Amministrazione federale, permettendo inoltre al pubblico di capire a partire da quale valore soglia occorre prevedere un emolumento per una domanda¹¹.

In questo contesto, il nuovo articolo 14 capoverso 1 primo periodo nOTras prevede la possibilità di riscuotere emolumenti se il trattamento di una domanda di accesso richiede da parte dell'autorità più di 8 ore lavorative. Conformemente all'articolo 17 capoverso 2 primo periodo nLTras, anche la formulazione di questa disposizione è potestativa. Il valore soglia per la riscossione degli emolumenti di 8 ore lavorative si basa sulle seguenti considerazioni:

- nelle sue deliberazioni sulla modifica dell'articolo 17 LTras, il Parlamento ha affermato chiaramente che in futuro gli emolumenti per il trattamento di una domanda di accesso saranno giustificati solo in casi eccezionali. Il legislatore si aspetta quindi che il Consiglio federale dia prova di moderazione nel riscuotere gli emolumenti e non ostacoli l'accesso ai documenti ufficiali imponendo emolumenti¹².
- Secondo il rapporto di attività 2022/2023 dell'IFPDT, nel 2022 le autorità federali hanno dedicato 5404 ore per il trattamento delle domande di accesso, per un totale di 1180 domande trattate (nell'anno precedente erano 5562 ore per 1385 domande). Queste informazioni, trasmesse all'IFPDT su base volontaria, riflettono solo in misura limitata le ore effettivamente lavorate, poiché non esistono regole specifiche per una registrazione uniforme nell'Amministrazione federale¹³. È molto probabile che il numero medio delle ore lavorative sia sottostimato, piuttosto che

¹¹ Rapporto della CIP-CN del 15 ott. 2020 sull'iniziativa parlamentare 16.432 «Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'Amministrazione federale», FF 2020 7577, 7585.

¹² Cfr p.es. il giudizio del portavoce della commissione, il consigliere federale Mathias Zopfi del 12 sett. 2022 (Boll. Uff. 2022 pag. 639).

¹³ Cfr. il Rapporto d'attività 2022/2023 dell'IFPDT; disponibile al sito: www.edoeb.admin.ch > L'IFPDT > Rapporto d'attività dell'IFPDT > 30° Rapporto d'attività 2022/2023 (pag. 66 seg.).

sovrastimato. Tuttavia, le informazioni fornite dalle autorità federali suggeriscono che in media il trattamento di una domanda richiede almeno 4,5 ore. Affinché un trattamento sia considerato particolarmente dispendioso ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2 primo periodo nLTras, il numero delle ore lavorative dovrebbe essere più elevato.

- Il confronto tra l'articolo 10 capoverso 4 lettera c LTras e l'articolo 10 capoverso 1 OTras permette di trarre una conclusione simile: in base a queste disposizioni, il Consiglio federale può prevedere termini di trattamento più lunghi per domande di accesso che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso. Conformemente all'OTras, «una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso quando l'autorità non è in grado di trattarla con le risorse di cui dispone senza compromettere considerevolmente l'adempimento di altri compiti».
- Infine, va notato che non tutte le fasi di trattamento sono incluse nel calcolo del tempo di lavoro. A questo proposito, si rimanda - come in precedenza - alle raccomandazioni riguardanti la riscossione di emolumenti per l'accesso a documenti ufficiali (che devono ancora essere aggiornate in relazione al nuovo valore soglia delle ore lavorative) della Conferenza dei segretari generali¹⁴. Queste stabiliscono che, tra l'altro, possono essere riscossi emolumenti per il tempo dedicato alla lettura dei documenti ufficiali richiesti, la consultazione di terzi e di esperti, l'esame giuridico o l'oscuramento e l'anonimizzazione dei documenti. *Non* sono fatturati i costi per l'acquisizione e la trasmissione delle conoscenze di base riguardanti il principio della trasparenza, la ricerca di documenti nel sistema di gestione degli affari, le discussioni con il richiedente o l'esame giuridico teso a determinare se si tratta di una domanda di accesso che rientra nel campo di applicazione della LTras (per un elenco esaustivo cfr. n. 9 e 10 delle raccomandazioni).

In breve, il valore soglia di 8 ore lavorative, sancito all'articolo 14 capoverso 1 primo periodo nOTras è quasi due volte più alto del tempo medio (stimato) impiegato per trattare una domanda di accesso, soprattutto perché, come spiegato sopra, non tutte le ore lavorative possono essere fatturate. Ciò tiene conto della volontà del legislatore di prendere in considerazione la riscossione di un emolumento solo in circostanze qualificate. A titolo di esempio: 8 ore lavorative corrispondono per un dipendente federale assunto a tempo pieno a un'intero giorno lavorativo, durante il quale si dedica esclusivamente al trattamento della domanda di accesso.

La tariffa di 100 franchi a ora lavorativa impiegata per l'esame e la preparazione dei documenti ufficiali prevista all'allegato 1 numero 2 sembra ancora appropriata. L'articolo 14 capoverso 1 secondo periodo nOTras prevede tuttavia che in futuro potrà essere fatturato solo il tempo di lavoro che supera le 8 ore lavorative. In altre parole, se sono necessarie 9 ore di lavoro per trattare una domanda di accesso, le autorità federali possono in linea di principio riscuotere un emolumento di 100 franchi, nel caso di 10 ore di lavoro l'emolumento sarà di 200 franchi, e se sono necessarie 18 ore lavorative, l'emolumento ammonterà a 1000 franchi (fatti salvi condono o riduzione degli emolumenti ai sensi dell'art. 15 OTras o dell'OgeEm).

¹⁴ Disponibile al sito <<https://www.bj.admin.ch/bj/it/home/staat/informationsrecht.html>>.

L'articolo 14 capoverso 2 *nOTras* disciplina l'applicabilità dell'OgeEm. Il contenuto della disposizione rimane invariato. L'OgeEm è applicabile nella misura in cui l'OTras non prevede alcuna norma speciale. Una tale norma è costituita in particolare dall'articolo 14 capoverso 1 *nOTras*, che – in deroga all'obbligo di pagare gli emolumenti di cui all'articolo 2 capoverso 1 OgeEm – disciplina le condizioni per la riscossione eccezionale dell'emolumento. Anche nel caso degli articoli 15 e 16 *OTras* si tratta di disposizioni speciali. Mentre le disposizioni dell'OgeEm si applicano ad esempio alle questioni legate all'anticipo e al pagamento anticipato (art. 10 OgeEm), all'esigibilità (art. 12 OgeEm), al differimento, alla riduzione e al condono (art. 13 OgeEm) oppure alla prescrizione (art. 14 OgeEm).

Art. 15 rubrica e cpv. 4

L'articolo 15 *OTras* disciplina il condono o la riduzione degli emolumenti e rimane sostanzialmente invariato. Le uniche modifiche riguardano il riferimento nella rubrica all'articolo 17 capoverso 2 *nLTras* nonché le domande di accesso presentate da professionisti dei media di cui al capoverso 4.

Allo stesso articolo, il primo periodo del capoverso 4 stabilisce che l'autorità riduce del 50 per cento l'emolumento riscosso per una domanda di accesso presentata da professionisti dei media. Il secondo periodo del capoverso 4, secondo il quale è possibile rinunciare alla riduzione dell'emolumento se la domanda presentata da professionisti dei media richiede un trattamento particolarmente dispendioso, viene eliminato senza alcuna sostituzione, poiché un trattamento particolarmente dispendioso di una domanda costituisce ora la condizione stessa per la riscossione di un emolumento (art. 17 cpv. 2 primo periodo *nLTras*). Dall'eliminazione consegue che in futuro i professionisti dei media beneficeranno sempre di una riduzione dell'emolumento, giustificata dall'articolo 10 capoverso 4 lettera a *LTras*, in base alla quale il Consiglio federale, nel disciplinare le modalità della procedura per l'accesso a documenti ufficiali, tiene conto dei bisogni particolari dei media. Inoltre, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si deve in linea di principio presumere che l'accesso da parte dei professionisti dei media ai documenti ufficiali costituisca un interesse pubblico che giustifica un condono degli emolumenti, senza che la ricerca di informazioni debba essere di importanza praticamente esistenziale¹⁵.

In seguito un esempio di calcolo: se il trattamento di una domanda di accesso da parte di un professionista dei media richiede un tempo di lavoro (fatturabile) di 18 ore lavorative, l'autorità può riscuotere un emolumento conformemente all'articolo 14 capoverso 1 primo periodo *nOTras*. Per il calcolo dell'emolumento va tenuto conto solo del tempo lavorativo che supera le 8 ore lavorative (art. 14 cpv. 1 secondo periodo *nOTras*) a partire dal quale ogni ora viene fatturata a 100 franchi (art. 16 cpv. 1 in combinato disposto con l'all. 1 n. 2 *OTras*). Nella fattispecie, potrebbero quindi essere fatturate 10 ore lavorative a 100 franchi l'una ossia un emolumento di 1000 franchi. Trattandosi tuttavia di una domanda di accesso da parte di un professionista dei media, l'emolumento va ridotto del 50 per cento ed è quindi di 500 franchi.

¹⁵ Sentenza del Tribunale federale 1C_550/2013 del 19 nov. 2013, consid. 3.1; cfr. a tale proposito anche DTF 139 I 114.

Art. 16 rubrica e cpv. 2

L'articolo 16 OTras relativo alla tariffa degli emolumenti e all'informazione sui costi previsti rimane sostanzialmente invariato. Il riferimento nella rubrica è stato modificato e riporta ora l'articolo 17 capoverso 2 nLTras. La disposizione precedentemente prevista all'articolo 16 capoverso 2 primo periodo OTras, per cui l'autorità deve informare previamente il richiedente della sua intenzione di riscuotere un emolumento e dell'importo di quest'ultimo, è stata trasferita dal Parlamento all'articolo 17 capoverso 2 terzo periodo nLTras. Non è quindi più necessario ripetere questa parte anche nell'ordinanza; l'articolo 16 capoverso 2 nOTras è adattato di conseguenza. La disposizione prevede che, insieme all'informazione sulla prevista riscossione dell'emolumento l'autorità fissi un termine di 10 giorni entro il quale il richiedente deve confermare la domanda di accesso. In caso di mancata conferma, la domanda è considerata ritirata (art. 16 cpv. 2 primo e secondo periodo nOTras). D'altra parte, non sarebbe consentito scindere la domanda di accesso per evitare l'obbligo a pagare l'emolumento.

Se il richiedente non è d'accordo con l'importo dell'emolumento annunciato, in linea di principio non può (come finora) presentare una domanda di mediazione in questa fase di valutazione della domanda. La presentazione di una domanda di mediazione in questa fase è eccezionalmente consentita se l'importo dell'emolumento annunciato è talmente eccessivo da equivalere a una restrizione o a un rifiuto dell'accesso.

Se il richiedente ottiene un accesso parziale ai documenti richiesti e contesta l'accesso consentito (ma limitato) e anche l'importo dell'emolumento, può presentare una domanda di mediazione all'IFPDT. Questo perché i due oggetti della controversia sono strettamente collegati e devono quindi essere trattati in un'unica procedura. Se invece, dopo aver ottenuto l'accesso (totale o parziale) ai documenti richiesti, il richiedente desidera contestare «solo» l'importo dell'emolumento riscosso, può adire le usuali vie legali, richiedendo una decisione impugnabile davanti al Tribunale amministrativo federale¹⁶.

Infine, va sottolineato che l'informazione sulla prevista riscossione di un emolumento fornita dall'autorità deve essere il più precisa possibile. In caso contrario (p. es.: «L'emolumento previsto va da 1000 a 6000 franchi»), il richiedente non sarà in grado di prendere una decisione sufficientemente ponderata su come procedere. Inoltre, un'indicazione troppo vaga contraddice l'obbligo dell'autorità di motivare l'eventuale decisione sull'emolumento. Se non è possibile indicare l'ammontare degli emolumenti con sufficiente precisione, si può in alternativa indicare un importo massimo (p. es. «Gli emolumenti previsti ammontano al massimo a 6000 franchi»); tuttavia, questa procedura non deve avere lo scopo di dissuadere il richiedente dal confermare la sua domanda di accesso. L'importo massimo annunciato non deve essere fissato in modo sproporzionato.

Art. 20 lett. c

¹⁶ Riguardo alle vie legali cfr. il Rapporto della CIP-CN del 15 ott. 2020 sull'iniziativa parlamentare 16.432 «Disciplinamento degli emolumenti. Principio della trasparenza nell'Amministrazione federale», FF 2020 7577, 7585; Ufficio federale di giustizia/Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza: FAQ, domanda 8.2.7 (non disponibile in italiano).

La modifica concerne i testi francese e italiano e mira a correggere alcune imprecisioni. In primo luogo: il testo italiano fa riferimento alla «legge sulla trasparenza dell'amministrazione», mentre le versioni tedesca e francese coprono un campo di applicazione molto più ampio in quanto menzionano la legislazione (sul principio della trasparenza): non si tratta solo di attuare la legge sulla trasparenza, ma anche l'ordinanza e le rispettive disposizioni speciali di altre leggi in senso formale. In secondo luogo: le versioni francese e italiana parlano di legislazione (e di legge, cfr. sopra) sulla trasparenza, mentre il testo tedesco menziona la legislazione sul principio di trasparenza. Le versioni francese e italiana vengono adeguate in tal senso.

Art. 21 lett. c

Al fine di rafforzare la trasparenza in materia di riscossione degli emolumenti, l'articolo 21 lettera c OTras è stato completato: oltre all'importo totale degli emolumenti riscossi ai sensi della legge sulla trasparenza, le autorità devono comunicare annualmente all'IFPDT anche il numero dei casi in cui è stato riscosso un emolumento (art. 21 lett. c nOTras).

Allegato 1 n. 1

Il numero 1 dell'allegato 1 relativo alla tariffa degli emolumenti per le riproduzioni è stato adeguato agli sviluppi tecnologici. È stata fissata una tariffa per i casi in cui una copia elettronica di un documento ufficiale viene fornita su un supporto dati USB. In questi casi, l'autorità potrà addebitare al richiedente il costo effettivo del materiale.

4 Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione conseguenti all'introduzione del principio dell'accesso gratuito ai documenti ufficiali saranno verosimilmente minime. Secondo le cifre contenute nel rapporto di attività 2022/2023 dell'IFPDT¹⁷, è stato riscosso un emolumento solo nel caso di 29 domande, delle 1180 domande di accesso trattate conformemente alla LTras. In altre parole, quasi il 98 per cento delle domande di accesso sono state trattate gratuitamente. In totale, nel 2022 gli emolumenti riscossi sono stati pari a 24 582,05 franchi (nel 2021: 14 924,90 franchi). Si prevede che questo importo diminuisca leggermente con l'accesso gratuito ai documenti ufficiali, dal momento che gli emolumenti saranno applicati solo per le domande di accesso che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso da parte delle autorità. Tuttavia, non si può escludere che il principio del libero accesso porti a un aumento del numero di domande di accesso ai documenti ufficiali dell'Amministrazione federale.

¹⁷ Disponibile al sito: www.edoeb.admin.ch > L'IFPDT > Rapporto d'attività dell'IFPDT > 30° Rapporto d'attività 2022/2023 (pag. 65 segg.).

5 Aspetti giuridici

La modifica della OTras si basa sull'articolo 17 capoverso 2 secondo periodo nLTras, che autorizza il Consiglio federale a disciplinare i dettagli e stabilire la tariffa degli emolumenti in funzione del dispendio.

6 Entrata in vigore

Il progetto entrerà in vigore il 1° novembre 2023, contemporaneamente alla modifica della LTras del 30 settembre 2022. Non è necessario fissare un termine di attuazione per le autorità federali, poiché il principio della gratuità dell'accesso ai documenti ufficiali è già la prassi più diffusa in seno all'Amministrazione federale (cfr. n. 4).